

Decreto proroghe e altre novità fiscali

Commissione imposte Dirette e Commissione imposte indirette ODCEC Bari

1

Bari, mercoledì 08 Novembre 2023

Dott. Andrea Magistrale

Presidente Commissione imposte Dirette

DL 29.9.2023 n. 132 «Decreto Proroghe»

Con l'art. 4 del DL 132/2023 sono stati **prorogati** dal **30.9.2023** al **30.11.2023** i termini per l'effettuazione degli atti relativi alle operazioni agevolate di:

- **assegnazione di beni ai soci;**
- **cessione di beni ai soci;**
- **trasformazione in società semplice.**

DL 29.9.2023 n. 132 «Decreto Proroghe»

Entro il medesimo termine del **30.11.2023** devono essere **versate**, per **l'intero** ammontare, le imposte sostitutive dell'**8%** (**10,5%** in taluni casi) sulle plusvalenze e del **13%** sulle riserve in sospensione d'imposta (**prima** di tale proroga, il **60%** di tali imposte doveva essere versato entro il **30.9.2023** e il **40%** rimanente entro il **30.11.2023**).

Altri termini di versamento

Non sono stati prorogati i termini di versamento degli altri oneri fiscali legati alle operazioni agevolate (es. IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenute su dividendi per le assegnazioni che generano utili in natura, ecc.).

ASSEGNAZIONE/CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

ART. 1 CO 100/105 LEGGE 197/2022

100. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il **30 settembre 2023**, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del **30 settembre 2022** ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il **30 settembre 2023** si trasformano in società semplici.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

5

101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
102. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

6

- 103.** Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del Tuir. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
- 104.** Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
- 105.** Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

DL 29.9.2023 n. 132 «Decreto Proroghe»

Art. 4

Assegnazione agevolata ai soci

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

b) al comma 105, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»

ASSEGNAZIONE/CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

REINTRODOTTA LA POSSIBILITA' DI **ASSEGNARE/CEDERE**
AI SOCI BENI IMMOBILI /BENI REGISTRATI NON STRUMENTALI

○

TRASFORMARE LA SOCIETA' IN SOCIETA' SEMPLICE
MEDIANTE APPLICAZIONE DI **IMPOSTA SOSTITUTIVA**
SULLA **PLUSVALENZA** RISPETTO AL VALORE NORMALE

E

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE EVENTUALI
RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA ANNULLATE

PRECEDENTI: ART. 1 CO 115/120 LEGGE 208/2015

R.M. 54/E/2017 - C.M. 8/E/2017 - C.M. 37/E/2016 - C.M. 26/E/2016

R.M. 101/E/2016 - R.M. 93/E/2016 - C.M. 112/E/1999

ASSEGNAZIONE/CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

SOCIETA' AMMESSE

TUTTE LE SOCIETA' COMMERCIALI
(SOCIETA' DI PERSONE E DI CAPITALI)

E SOCIETA' ASSIMILATE

SOCIETA' DI FATTO (ATT. COMMERCIALE)
SOCIETA' DI ARMAMENTO

NO COOPERATIVE/CONSORZI/SOC. CONSORTILI

NO ENTI NON COMMERCIALI

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

SOCI BENEFICIARI

I SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI (SE OBBLIGATORIO)

ALLA DATA DEL 30/09/2022

○

ISCRITTI ENTRO 31/01/2023

IN FORZA DI UN TITOLO

AVENTE DATA CERTA NON OLTRE 30/09/2022

N.B.

IN MANCANZA DEL LIBRO SOCI

SUFFICIENTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

SOCI BENEFICIARI

IL RIFERIMENTO AL 30/09/2022

VALE SOLO PER INDIVIDUARE

I SOCI ASSEGNATARI

INVECE

LA QUOTA ASSEGNATA A CIASCUN SOCIO

E' QUELLA CORRISPONDENTE

ALLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA

ALLA DATA DI ASSEGNAZIONE /CESSIONE

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

SOCI BENEFICIARI CASI PARTICOLARI AMMESSI

- EREDI DI SOCIO ESISTENTE AL 30/09/2022
- SOCIO ATTRAVERSO FIDUCIARIA CHE E' SOCIO AL 30/09/2022

(DIMOSTRANDO L'INTESTAZIONE FIDUCIARIA ANTERIORE)

- SOCI AL 30/09/2022 DI SOCIETA' SUCCESSIVAMENTE FUSE O SCISSE

INOLTRE, IN CASO DI DISTINZIONE FRA NUDA PROPRIETA' E USUFRUTTO IL BENEFICIO SPETTA AL NUDO PROPRIETARIO

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

BENI OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE/CESSIONE

**BENI IMMOBILI
DIVERSI DA QUELLI
ART. 43, CO 2,
PRIMO PERIODO, TUIR**

**IN PRATICA
IMMOBILI
DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI
ESCLUSIVAMENTE
COME STRUMENTALI
PER L'ATTIVITA'**

**BENI MOBILI ISCRITTI IN
PUBBLICI REGISTRI
NON UTILIZZATI COME
STRUMENTALI
NELL'ATTIVITA' PRORIA
DELL'IMPRESA**

**LE CARATTERISTICHE DEI BENI ASSEGNATI/CEDUTI
DEVONO SUSSISTERE ALLA DATA DELL'ATTO**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

| IMMOBILI | |
|---|--|
| AGEVOLATI | NON AGEVOLATI |
| <ul style="list-style-type: none">• IMMOBILI MERCI• IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA (NON UTILIZZATI)• IMMOBILI PATRIMONIO (ABITATIVI DATI IN LOCAZIONE)• IMMOBILI LOCATI A TERZI DELLE SOCIETA' IMMOBILIARI DI GESTIONE (NON SONO CONSIDERATI STRUMENTALI) | <ul style="list-style-type: none">• IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE• IMMOBILI COMUNQUE UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' |

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

DATA DI RIFERIMENTO

**L'ASSEGNAZIONE/CESSIONE DEVE AVVENIRE
ENTRO 30/09/2023**

LA DATA E' QUELLA

- DELLA CESSIONE**
- DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE (NON DELLA DELIBERA)**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

16

IMPOSTA SOSTITUTIVA

8%

10,5%

**PER LE SOCIETA' DI COMODO
IN ALMENO 2 DEI TRE PERIODI
(2020-2022)**

**PRECEDENTI QUELLO
DELL'ASSEGNAZIONE/CESSIONE**

**(PER ESCLUDERE LA SITUAZIONE DI
SOCIETA' DI COMODO VALGONO
TUTTE LE NORME E CHIARIMENTI
PRECEDENTI)**

13%

**SULLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
ANNULLATE PER EFFETTO DELL'ASSEGNAZIONE (NO CESSIONE)
ATTENZIONE ALLE RISERVE DA RIVALUTAZIONE**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

IMPONIBILE

ASSEGNAZIONE

**DIFFERENZA FRA
VALORE NORMALE**

**E
VALORE FISCALE
RICONOSCIUTO**

CESSIONE

**DIFFERENZA FRA
MAGGIORE FRA
VALORE NORMALE
E PREZZO DI CESSIONE**

**E
VALORE FISCALE
RICONOSCIUTO**

VALORE CATASTALE

**E' POSSIBILE FARE RIFERIMENTO
AL VALORE CASTATALE**

**IN ALTERNATIVA
AL VALORE NORMALE
PER GLI IMMOBILI
SU RICHIESTA DELLA SOCIETA'
E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

VALORE CATASTALE

=

**FABBRICATI= (RENDITA + 5%) X MOLTIPLICATORE TERRENI=
(RENDITA + 25%) X MOLTIPLICATORE**

| CATEGORIA | MOLTIPLICATORE |
|--------------------------------------|-----------------------|
| A- C (ESCLUSO A/10 e C/1) | 120 |
| B | 168 |
| A/10 - D | 60 |
| C/1 - E | 40,8 |
| TERRENI | 90 |

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

ESEMPIO

| | |
|--|-----------|
| •VALORE FISCALE RICONOSCIUTO | 100.000 |
| •VALORE NORMALE | 1.000.000 |
| •VALORE CATASTALE | 600.000 |
| •PLUSVALENZA = $600.000 - 100.000 = 500.000$ | |
| •SOSTITUTIVA 8% = 40.000 | |

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

QUESTIONE
E' POSSIBILE CHE L'OPERAZIONE
DIA LUOGO A MINUSVALENZE ?

CIRC. 112/E/1999

SE MANCA BASE
IMPONIBILE
NON SI PUO' FARE
ASSEGNAZIONE

CIRC. 40/E/2002

SE MANCA BASE
IMPONIBILE
SI PUO' FARE
ASSEGNAZIONE

ART. 101 TUIR
NON SONO DEDUCIBILI LE MINUSVALENZE
DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI A SOCI

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

CONTROPARTITA CONTABILE

ASSEGNAZIONE

**POSTE DI
PATRIMONIO NETTO**

CESSIONE

**POSTA DI
ATTIVO
O
PASSIVO**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

VERSAMENTO SOSTITUTIVE

60% ENTRO 30/09/2023

40% ENTRO 30/11/2023

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

TRATTAMENTO IVA /INDIRETTE

ASSEGNAZIONE

**L'ASSEGNAZIONE A SOCI
COSTITUISCE CESSIONE
(ART. 2 DPR 633/1972)**

CESSIONE

**OPERAZIONE
SOTTOPOSTA
ALL'ORDINARIA TASSAZIONE
IVA**

**IL REGIME IVA CONCRETAMENTE APPLICABILE
DIPENDE DA UNA SERIE DI FATTORI DA VALUTARE
(ANNO DI ACQUISTO, ULTIMAZIONE O RISTRUTTURAZIONE, IVA
DETRATTA O MENO ALL'ACQUISTO, ECC.)**

**REGISTRO: RIDOTTA ALLA META'
IPOCATASTALI: MISURA FISSA**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA ESEMPIO

Srl assegna immobile utilizzando una RISERVA DI UTILI

Valore di assegnazione 1.000.000

Costo fiscale del bene 600.000

Plusvalenza 400.000

Imposta sostitutiva su 400.000 (8% o 10,5%)

In capo al socio, il valore non assoggettato a imposta sostitutiva di 600.000 è tassato con le ordinarie regole.

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

AMBITO OGGETTIVO

**LE SOCIETA'
(DI QUALUNQUE TIPOLOGIA)**

**CHE HANNO PER OGGETTO
ESCLUSIVO O PRINCIPALE**

**LA GESTIONE DEI BENI
IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI
NON STRUMENTALI**

E

**CHE ENTRO IL 30/09/2023
SI TRASFORMANO IN SOCIETA' SEMPLICI**

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

DATA DI RIFERIMENTO

**LA DISCIPLINA SI APPLICA ALLE SOCIETA' CHE SI
TRASFORMANO ENTRO IL 30/09/2023**

**DATA DELL'ATTO
O
DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE ?**

DATA DELL'ATTO

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

NORME APPLICABILI

QUELLE DELL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

- **VALORE CATASTALE INVECE DEL VALORE NORMALE**
- **MISURE IMPOSTE SOSTITUTIVE**
- **ANNULLAMENTO RISERVE**
- **VERSAMENTO**

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO SOCI

PER EVITARE MANOVRE ELUSIVE
I SOCI AL 30/09/2023

**DEVONO ESSERE GLI STESSI SOCI ALLA DATA DI TRASFORMAZIONE
ANCORCHE' CON PERCENTUALI DIFFERENTI (CIRC. 112//E/1999)**

NON SUSSISTE ALCUNA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI

**L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PAGATA DALLA SOCIETA'
SI AGGIUNGE AL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE**

**L'EVENTUALE CESSIONE DELLA QUOTA DOPO LA TRASFORMAZIONE
NON DA LUOGO A PLUSVALENZA SPECULATIVA
EX ART. 67 TUIR
(MENO DI 5 ANNI TRA ACQUISTO E CESSIONE)**

**INFATTI
LA TRASFORMAZIONE
NON INTERROMPE IL QUINQUENNIO (CIRC. 112//E/1999)**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

30

ART. 1 CO 106 LEGGE 197/2022

SOGGETTI AMMESSI

**IMPRENDITORI INDIVIDUALI
CHE
ALLA DATA DEL 31/10/2022
POSSIEDONO IMMOBILI STRUMENTALI**

AMMESSI

- **IMPRENDITORI IN LIQUIDAZIONE**
- **IMPRENDITORI MINIMI**
- **EREDE DELL'IMPRENDITORE DECEDUTO DOPO 31/10/2022**

ESCLUSI

- **IMPRENDITORE CANCELLATI DAL REGISTRO IMPRESE ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023**
- **IMPRENDITORI CHE HANNO DATO IN AFFITTO L'UNICA AZIENDA PRIMA DEL 1° GENNAIO 2023 (L'ATTIVITA' DI IMPRESA SI INTENDE SOSPESA)**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

31

AMBITO OGGETTIVO

BENI IMMOBILI STRUMENTALI DI CUI ALL'ART. 43 CO 2 TUIR

- **STRUMENTALI PER NATURA (ANCHE SE NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE = AFFITTO O COMODATO)**
- **STRUMENTALI PER DESTINAZIONE (UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER L'ATTIVITA')**
- **DATI IN USO AI DIPENDENTI CHE SI SONO TRASFERITI (PER TRE ANNI)**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

32

MODALITA'

**L'IMPRENDITORE DEVE OPTARE
PER L'ESTROMISSIONE
ENTRO 31/05/2023
CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2023**

**MEDIANTE
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA II.DD/IRAP
8%
SULLA DIFFERENZA FRA
VALORE NORMALE E VALORE FISCALE RICONOSCIUTO**

**NESSUN OBBLIGO PER LE ESTROMISSIONI
DA PARTE DEL SOGGETTO IN FORFAIT
(L'OPERAZIONE NON DA LUOGO A TASSAZIONE)**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

33

NORME APPLICABILI

QUELLE DELL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA SE COMPATIBILI

- **VALORE CATASTALE INVECE DEL VALORE NORMALE**
- **VERSAMENTO: 60% ENTRO 30/11/2023**
- **40% ENTRO 30/06/2024**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

34

ESEMPIO

| | |
|--|-----------|
| •VALORE FISCALE RICONOSCIUTO | 100.000 |
| •VALORE NORMALE | 1.000.000 |
| •VALORE CATASTALE | 600.000 |
| •PLUSVALENZA = $600.000 - 100.000 = 500.000$ | |
| •SOSTITUTIVA 8% = 40.000 | |

ATTENZIONE

**L'ESTROMISSIONE – COMUNQUE FATTIBILE -
NON PUO' MAI DAR LUOGO A MINUSVALENZE DEDUCIBILI
(CIRC. 40/E/2002)**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

TRATTAMENTO IVA

**NON E' STATO PREVISTO NULLA
(PER EVITARE CENSURE COMUNITARIE E PER ATTUALE DISCIPLINA)**

**MA L'ESTROMISSIONE COSTITUISCE
DESTINAZIONE A FINALITA' PERSONALE (AUTOCONSUMO)
ART. 2 CO 2 N. 5 DPR 633/1972**

=

**OPERAZIONE RILEVANTE (DA FATTURARE)
SALVO ACQUISTO CON IVA NON DETRATTA**

**OCCORRE APPLICARE LE REGOLE GENERALI
(ACQUISTO CON IVA DETRATTA O MENO,
IMPRESA COSTRUTTRICE, EPOCA DELL'ACQUISTO,
RISTRUTTURAZIONE, NATURA, ECC.)**

ORDINARIAMENTE

**L'ESTROMISSIONE DI UN IMMOBILE CON IVA DOVREBBE ESSERE ESENTE
NON CONCORRE A PRORATA (BENE AMMORTIZZABILE)
MA OBBLIGA ALLA RETTIFICA DELL'EVENTUALE DETRAZIONE**

OGGETTO: partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Posseduti alla data del 1° gennaio 2023

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente

DL 29.9.2023 n. 132 «Decreto Proroghe»

Si tratta della mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell'art. 1 comma 73 della L. 190/2014.

| Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi | | Codice fiscale | Reddito |
|---|---|----------------|---------|
| RS371 | 1 | | 2 ,00 |
| RS372 | 1 | | 2 ,00 |
| RS373 | 1 | | 2 ,00 |
| Esercenti attività d'impresa | | | |
| RS375 | Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività | | numero |
| RS376 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | ,00 |
| RS377 | Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) | | ,00 |
| RS378 | Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione | | ,00 |
| Esercenti attività di lavoro autonomo | | | |
| RS381 | Consumi | | ,00 |

DL 29.9.2023 n. 132 «Decreto Proroghe»

L'art. 6 del DL 132/2023 differisce al **30.11.2024** il termine per **comunicare** le **informazioni** relative all'attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d'imposta 2021) da parte di imprenditori e professionisti in **regime forfetario** di cui alla L. 190/2014.

Nel testo della norma è specificato che il rinvio tecnico è giustificato dalla necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della legge di delega fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), in materia di concordato preventivo biennale.

La disposizione agevola soprattutto i contribuenti che nei giorni scorsi hanno ricevuto comunicazioni di compliance proprio per omissioni nella compilazione del quadro RS, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

Altre novità fiscali

L. 111/2023 – LEGGE DELEGA RIFORMA FISCALE